

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 13 del 24/3/2003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni - Modifica

L'anno duemilatre, addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19,30
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	3	
4) De Meo Salvatore	Componente	4	
5) Capasso Vincenzo	Componente	5	
6) Corina Andrea	Componente		1
7) Marrocco Egidio	Componente	6	
8) Pietricola Vincenzo	Componente	7	
9) Ciccarelli Antonio	Componente		2
10) Di Manno Onorato	Componente		3
11) Parisella Piero	Componente	8	
12) Bortone Xenio	Componente	9	
13) Di Fazio Nicola Orlando	Componente	10	
14) Refini Fabio	Componente	11	
15) Spagnardi Claudio	Componente	12	
16) Meschino Massimo	Componente	13	
17) Biasillo Lucio	Componente	14	
18) Conte Paolo	Componente	15	
19) Rega Pasqualino	Componente	16	
20) Peppe Arcangelo	Componente	17	
21) Orticello Onorato	Componente	18	
22) De Santis Onorato	Componente		4
23) Cataldi Vincenzo	Componente		5
24) Di Manno Bruno	Componente		6
25) Di Fazio Massimo	Componente	19	
26) Zenobio Stefano	Componente	20	
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente	21	
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	22	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	23	
30) Di Biasio Luigi	Componente		7
31) Mazzarrino Onorato	Componente		8

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Azzarà assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;

Viste le novità introdotte dalle leggi n. 448/01, legge n. 16/02 e dalla legge n. 75/02;

Attesa conseguentemente la necessità di approvare il nuovo regolamento sostitutivo di quello attualmente in vigore, approvato con l'atto Commissariale n. 289 del 28 settembre 1994;

Visto il D.P.C.M. del 16/2/2001;

Visto lo schema di regolamento predisposto;

Preso atto dell'illustrazione effettuata dal Consigliere De Meo, nella sua veste di Presidente della Commissione competente e del successivo dibattito a chiarimento di alcuni aspetti della normativa, al quale partecipano i Consiglieri Marrocco, Di Sarra e Biasillo, per i cui dettagli si rinvia al resoconto in atti;

Con il voto contrario del Consigliere Marrocco, favorevoli tutti gli altri

DELIBERA

- di approvare il nuovo regolamento di disciplina della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni sul territorio comunale, costituito da n. 37 articoli e che, quale parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente atto





REGOLAMENTO

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'esecuzione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché le modalità per l'applicazione e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - c) dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - e) dall'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
 - f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 - g) dall'art. 10 legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - h) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 4


Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente o effettuate in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Per le violazioni suddette si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 507/93

Art. 5

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storiche ed archeologiche non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fermo restando quanto disposto dal piano degli impianti di cui al D.Lgs. 385/92, DPR 495/92 e successive modificazioni.
2. E' vietata al di fuori degli spazi predisposti o consentiti l'affissione di manifesti o altro materiale pubblicitario.
3. E' vietata, per ragioni di carattere ambientale, la pubblicità in forma ambulante ossia mediante la distribuzione diretta alle persone – previa mano – in luoghi pubblici di volantini e/o simili; la pubblicità mediante l'apposizione di volantini o altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta, ivi compresa quella effettuata mediante rilascio e/o consegna di materiale pubblicitario all'interno degli spazi condominiali delle civili abitazioni, nonché sulle porte d'ingresso ed adiacenze delle medesime ovvero degli esercizi pubblici. E' vietato altresì il lancio di detto materiale da qualsiasi mezzo.

- 
4. E' consentita la pubblicità porta a porta, ossia tramite la distribuzione di volantini e/o altro materiale pubblicitario solo ed esclusivamente nelle apposite cassette postali, ove esistenti, delle civili abitazioni e degli esercizi pubblici.

Per l'attività di Volantinaggio, il richiedente, deve almeno entro 2 gg prima della data prevista per la distribuzione di manifestini o altro:

- a) esibire copia del volantino destinato alla pubblicità;
- b) esibire copia del versamento dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, indicando sulla causale dell'apposito modello il numero delle persone impiegate ed il periodo necessario per la singola operazione di volantinaggio.

Le predette comunicazioni devono essere trasmesse all'ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

5. E' consentita l'esposizione degli striscioni stradali esclusivamente nelle posizioni prestabilite dotate di apposito supporto.

Art. 6 **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. 507/93 sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria
 - b) pubblicità effettuata con veicoli
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
 - d) pubblicità varia.
2. **La pubblicità ordinaria** viene effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non ricompreso nelle successive tre tipologie di pubblicità.
3. **La pubblicità effettuata con veicoli** è quella che viene effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato.

L'imposta deve essere corrisposta:

- per i veicoli destinati ad uso pubblico all'ente locale che ha rilasciato la licenza d'esercizio,
- per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
- per i veicoli utilizzati in modo privato, al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
- per la pubblicità effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, al comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari, che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli.



4. **La Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** è rappresentata da:

- la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da assicurare la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
- la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti.

5. Fermo restando i divieti e le limitazioni di cui al presente Regolamento, rientrano nella **pubblicità varia** diverse forme pubblicitarie e precisamente:

- la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o di manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (ovvero mezzi pubblicitari gonfiabili, riempiti di elio o di altro gas leggero, sospesi o meno per aria e bloccati al suolo da tiranti).
- la pubblicità diretta ovvero quella effettuata tramite distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi impiegati;
- la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 7

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli ed ogni altro mezzo pubblicitario devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dalle normative vigenti in materia e nel rispetto del presente regolamento e del piano generale degli impianti di cui al D.L.gs. 385/92 e DPR 495/92 e successive modificazioni.

Art. 8

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è effettuato dal Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, provinciale o regionale.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare al Comune la richiesta, completa delle generalità e del codice fiscale o partita IVA, corredata con la seguente documentazione:
 - planimetria generale individuante il posizionamento dell'impianto;
 - planimetria particolareggiata indicante le distanze dal ciglio stradale dal successivo/precedente segnale stradale, dal successivo/precedente impianto pubblicitario;
 - disegno del cartello, con relative misure, testo e colori ;
 - bozzetto del messaggio pubblicitario;

- documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento e simulazione fotografica con l'inserimento del cartello;
 - autocertificazione redatta ai sensi della L.445/2000 attestante che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato a regola d'arte e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo e della spinta del vento onde garantirne la stabilità, nonché attestante idonea copertura assicurativa RCT/RCO;
 - nulla osta dell'ente proprietario della strada, nel caso in cui il cartello o mezzo pubblicitario sia visibile da strada appartenente ad ente diverso;
3. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici, ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.
 4. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo massimo di anni tre, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.
 5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate per ragioni di modifica della viabilità, di esecuzione di lavori stradali di sistemazione della rete dei servizi o della pavimentazione, oltre che per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 9

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) rispettare le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
 - b) effettuare la corretta manutenzione degli impianti;
 - c) apporre una targhetta metallica identificativa, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati i dati dell'amministrazione rilasciante l'autorizzazione, il soggetto titolare, il n. dell'autorizzazione, la data di scadenza;
 - d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
 - e) ripristinare il corretto stato dei luoghi.

Art. 10

Il piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti, approvato dalla Giunta Comunale, individua e regola sul territorio comunale, all'interno del centro abitato, le posizioni e le modalità consentite per l'installazione degli impianti pubblici e pubblicitari.
2. Il piano viene predisposto da un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.
3. Il piano deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 385/92) e

del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96).

4. Il piano deve contenere inoltre:

- a) l'individuazione della tipologia degli impianti pubblici e pubblicitari ricompresi nello stesso;
- b) il numero complessivo degli impianti da installarsi nel territorio comunale;
- c) le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari.

La tipologia degli impianti per l'affissione è la seguente:

- 70 x 100
- 100 x 140
- 140 x 200
- 200 x 300
- 300 x 600

Titolo II
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio
e del diritto sulle pubbliche affissioni

Capo I

Art. 11

1. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e del presente regolamento la pubblicità è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 12

Classificazione del Comune di Fondi

1. Il Comune di Fondi, ai fini dell' art. 2 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993, appartiene alla terza classe.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con propria deliberazione disponendo l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 13

Deliberazione delle tariffe

1. Il termine per la deliberazione delle tariffe è fissato entro l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.
2. Le tariffe verranno determinate ovvero confermate dalla Giunta Comunale entro il suddetto termine.

Art. 14
Categorie delle località

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 il Comune di Fondi può suddividere le località del proprio territorio in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza.
2. Le località comprese nella categoria speciale non superano il 35% del centro abitato, così come delimitato dall' art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
L'elenco delle strade comprese nella categoria speciale verrà individuato con atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. Ai manufatti previsti dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 installati in tali località si applica una maggiorazione del 50 per cento della tariffa normale.
4. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la superficie degli impianti in categoria normale.


Art. 15
Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe

1. Il Comune, con atto della Giunta, in relazione ad accertati rilevanti flussi turistici, applica per complessivi mesi 4 all'anno, da giugno a settembre, una maggiorazione del 30% del diritto per le pubbliche affissioni limitatamente a quelle di carattere commerciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93.

Capo II
Imposta sulla pubblicità – Disciplina

Art. 16
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili.
2. Per essere assoggettato al tributo il messaggio deve essere diffuso nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzato a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. E' sottoposta ad imposizione la pubblicità:
 - diretta (effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale), con veicoli o con persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari), fermo restando i divieti e le limitazioni di cui al presente Regolamento;
 - esterna (effettuata mediante affissioni, insegne, cartelloni ecc.).
4. Sono assoggettati all'Imposta a mero titolo esemplificativo :

- 
- le insegne di esercizio sia esterne all'esercizio che poste sulle vetrine oltre i 5 mq. ;
 - le luminose
 - i cassonetti luminosi o illuminati reclamizzanti merci o servizi
 - i cartelli
 - le vetrofanie
 - le scritte sulle tende
 - le scritte sulle vetrine
 - le frecce direzionali commerciali
 - le comunicazioni al pubblico (sconti, svendite ecc.)

Art. 17
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al comma precedente è tenuto alla dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta.

Art. 18
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici fino a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e debbono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 19 **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, comma 4 art. 8 del D.Lgs. n. 507/93.
5. La presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo e l'assolvimento del tributo non esonerano comunque il contribuente dall'obbligo di munirsi delle autorizzazioni o concessioni richieste da altre disposizioni normative o regolamentari, comprese quelle del presente regolamento.
Per le insegne di esercizio esenti dall'imposta, viene meno l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio di pubblicità in quanto nessun tributo è dovuto.

Art. 20 **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 21 **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma

obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipatamente al momento della dichiarazione.
5. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore ad €. 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre.
6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n° 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752 comma 4 del codice civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
8. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.


Capo III **Imposta sulla pubblicità – Tariffe**

Art. 22 **Tariffe**

1. Il termine per la deliberazione delle tariffe è fissato entro l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Le tariffe verranno determinate e confermate entro il suddetto termine.

2. Per la pubblicità di durata inferiore ai tre mesi, per ogni mese o frazione di mese, la tariffa applicata è pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare.

- 
3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
 4. Qualora la pubblicità sia effettuata in località speciale la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento.

Art. 23

Imposta sulla pubblicità – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 16 non si applicano le riduzioni di cui al presente articolo.

Art. 24

Imposta sulla pubblicità – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) insegne fino a 5 mq. che contraddistinguono i luoghi ove si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi, quindi anche eventuali sedi secondarie, ed indipendentemente dalle caratteristiche che presenta (luminose, cat. spec., ecc.);
 - b) in caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 (5 mq.);
 - c) l'indicazione precisa o generica della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi al prodotto in vendita o trattati (Gelateria –caffè oro) (Gelateria da Mario caffè turco);
 - d) la sola indicazione del marchio o dei prodotti in vendita – caffè forte;
 - e) insegne che possono essere installate in spazi adiacenti per comprovate esigenze ad esempio di carattere architettonico;
 - f) insegne recanti il logo della società petrolifera nelle stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
 - g) targhe professionali;
 - h) cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili;
 - i) insegne di esercizi commerciali in franchising;
 - j) pubblicità su veicoli limitatamente alla ragione sociale, marchio della ditta;
 - k) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- l) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- m) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- n) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- o) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- p) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- q) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- r) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed altro ente che non persegua scopo di lucro;
- s) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, di dimensione non superiore a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

Capo IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 25

Finalità

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. In conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs n. 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31/12/2002 era costituita da n° 34.568 abitanti, la superficie totale degli impianti da destinare all'affissione pubblica è di metri quadrati 622 di cui 334 mq. già installati e mq. 288 da installare proporzionata al numero di abitanti e comunque non inferiore a mq. 18 per ogni 1000 abitanti.
La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinate è ripartita come appresso:
 - a) mq. 124, pari al 20%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;

- b) mq. 498, pari all'80%, è destinata alle affissioni di natura commerciale;
3. Il controllo e l'accertamento relativo al servizio delle pubbliche affissioni è espletato dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 26

Modalità per l'espletamento del servizio per le pubbliche affissioni

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, a disposizione a chiunque ne faccia richiesta motivata.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Il Comune deve mettere a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione ; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d' oneri di cui all'art. essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Il committente può richiedere espressamente, ove ci sia la disponibilità degli spazi, che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

11. Per le affissioni degli annunci mortuari, considerata la particolarità delle affissioni medesime, la Giunta Comunale provvede a specifica regolamentazione che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Capo V

Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 27


Tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio, e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 26.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è determinato dalla Giunta ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.
4. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita per la classe di appartenenza del comune, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
5. Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato:
 - del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - del 50% per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
 - del 100% nel caso in cui il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, ove possibile.
 - del 30% in caso di affissione durante la stagione turistica.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 28

Tariffa – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 29;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- 
- c) per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 29
Diritto- esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:


- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, fermo restando, per ogni singola Ripartizione, il limite massimo di n. 30 manifesti per ogni messaggio istituzionale da rendere pubblico;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali e amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Titolo III
Disposizioni Finali e Transitorie

Capo I
Sanzioni

Art. 30
Sanzioni tributarie

- 1. Le sanzioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni e art. 23 del D.Lgs. n. 507/93 sostituito dall'art. 12 lettera a del D.Lgs. n. 473/97.
- 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,65.
- 3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritti dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51,65 ad €. 258,23.
- 4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

- 
5. La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o di frazioni, in acconto o a saldo, dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
 6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura indicata dall' art. 23 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e dall'art. 17 della Legge n. 146 del 15.5.1998.
 7. Alle violazioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei casi e nelle modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31
Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.lgs. n. 72 del 18.12.1997 prevede alcune ipotesi di riduzioni, quando l'autore di una o più violazioni provvede spontaneamente, ed entro certi termini, a regolarizzare il proprio comportamento omissivo od errato.

Pertanto, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni

Violazione	Sanzione
Mancato o parziale versamento dell'imposta o del diritto nei termini previsti dalla legge	1/8 della sanzione prevista = al 3,75% dell'imposta o del diritto dovuti, se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
Mancato o parziale versamento dell'imposta o del diritto nei termini previsti dalla legge	1/5 della sanzione prevista = al 6% dell'imposta o del diritto dovuti, se il pagamento viene eseguito entro un anno
Dichiarazione infedele	1/5 del minimo della sanzione prevista = al 10% dell'imposta o del diritto dovuti, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione
Omessa dichiarazione	1/8 del minimo della sanzione prevista = al 12,5% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 6,46 se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dall'inizio della pubblicità
Omessa dichiarazione	1/5 del minimo della sanzione prevista = al 20% dell'imposta o del diritto dovuti, se l'omissione viene regolarizzata entro un anno a decorrere dalla data in cui la denuncia doveva essere presentata

La sanzione ridotta, il tributo e gli interessi moratori devono essere versati contestualmente, utilizzando i bollettini di conto corrente postale.

Gli interessi devono essere calcolati al tasso legale vigente.

Art. 32
Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 206,58 a €. 1807,60 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. L'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 1032,91 con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n°.689 e nell'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sovrattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 5 e seguenti.

Art. 33
Rettiche ed accertamenti d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

9

Art. 34
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35
Riscossione coattiva

Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio o dalla notifica dell'atto di contestazione delle violazioni formali, i contribuenti devono versare le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Decorso infruttuosamente detto termine, gli avvisi costituiscono titolo idoneo alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, indipendentemente dalla presentazione del ricorso da parte del contribuente, salvo il caso in cui sia stato emesso provvedimento di sospensione.

La riscossione coattiva può avvenire:

- a) mediante ruolo che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza del periodo di sospensione.

Art. 36
Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art. 37
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2003.

Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
(dott. Tommasina Biondino)

Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile a norma dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria
(dott. Tommasina Biondino)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Angelo Di Fazio)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giuseppe Azzara)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal ...10 APR. 2003.....
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000
- E' divenuta esecutiva il giorno 20/4/2003 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 3° comma del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

Fondi li

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Angelo Di Fazio)